



Comune di Ribera

Libero Consorzio comunale di Agrigento

***REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI***

Articolo 1

Oggetto

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina della gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale ivi incluse le palestre scolastiche.

L'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività e deve improntarsi alla massima fruibilità da parte dei cittadini, di associazioni e società sportive, di federazioni ed enti di promozione sportiva e di scuole, per la pratica di attività sportive, ricreative, sociali e rieducative.

Articolo 2

Finalità

La gestione degli impianti sportivi è improntata a criteri di efficienza ed economicità e tesa alla realizzazione delle finalità istituzionali di formazione e sviluppo della pratica sportiva.

Con il presente Regolamento, l'Amministrazione tende alla realizzazione delle seguenti finalità specifiche, che considera di rilevante interesse pubblico:

- concorrere in modo determinante alla fruizione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali e aggregative;
- valorizzare l'associazionismo sportivo espressione del territorio senza finalità di lucro;
- realizzare, in applicazione del principio di sussidiarietà delineato dall'art. 118 della Costituzione, una gestione dei servizi a valenza sociale, con la collaborazione dei soggetti gestori e utilizzatori;
- salvaguardare e implementare il patrimonio degli impianti sportivi.

Articolo 3

Uffici competenti

Il dirigente di Settore per il tramite del servizio competente assicura, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale con il presente regolamento, la buona gestione degli impianti sportivi.

Articolo 4

Elenco e classificazione impianti sportivi comunali

Gli impianti sportivi presenti sul territorio comunale sono quelli idonei alla pratica sportiva agonistica e non agonistica, nonché quelli inseriti nei plessi scolastici.

Il presente regolamento ha lo scopo di salvaguardare le strutture e identificare chiaramente le modalità per l'utilizzo degli impianti sportivi sotto elencati :

Campo Sportivo "N. Novara", sito in via Campo Sportivo e corso R. Margherita;
Campo sportivo polivalente in contrada Spataro;

Campo Polivalente coperto in contrada Piana;
Palestra Scolastica dell' Istituto Comprensivo V. Navarro plesso via Berlinguer;
Palestra Scolastica dell' Istituto Comprensivo F. Crispi plesso via Mosca.

Articolo 5

Destinatari delle concessioni in gestione degli impianti sportivi

Gli impianti sportivi comunali possono essere concessi ai seguenti soggetti:

- società e associazioni sportive dilettantistiche (ASD);
- federazioni, associazioni, società sportive riconosciute dal CONI o affiliate a enti di promozione sportiva;
- enti di promozione sportiva (EPS);
- associazioni di discipline sportive associate (DSA);
- federazioni sportive nazionali anche in forma associata (FSN).

Articolo 6

Forma di gestione degli impianti sportivi

Il Comune gestisce gli impianti sportivi mediante affidamento della gestione a terzi.

Ai fini del presente regolamento s'intende per concessione in gestione, il provvedimento con il quale il Comune concede la gestione a terzi di una struttura sportiva per lo svolgimento delle attività nella stessa previste, regolando i reciproci obblighi ed impegni con un apposito contratto.

Sono concesse in gestione le seguenti strutture: Palestra Scolastica dell'Istituto Comprensivo V. Navarro plesso via Berlinguer e la Palestra Scolastica dell' Istituto Comprensivo F. Crispi plesso via Mosca; Campo Polivalente coperto sito in contrada Piana e il Campo Sportivo "N. Novara", sito in via Campo Sportivo e corso R. Margherita.

Gli impianti sportivi di cui al comma precedente sono considerati privi di rilevanza economica e i relativi servizi devono essere resi alla collettività al di fuori della logica del profitto di impresa, sebbene soggetti a tariffa in funzione di copertura dei costi. A tal fine le convenzioni con i soggetti affidatari dovranno contenere la clausola che prevede il divieto di distribuzione agli associati, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale costituito durante e in funzione della gestione. Gli eventuali utili di bilancio derivanti dalla gestione dell'impianto dovranno essere investiti per miglioramenti strumentali e gestionali dell'impianto stesso (deliberazione ANAC n. 1300 del 14/12/2016). La gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica è, pertanto, sottratta alla disciplina delle concessioni di servizi di cui al decreto legislativo 50/2016 e soggetta alle previsioni di cui all'art. 90, comma 25, della l. 289/2002 (di recente modificata con il comma 361 della legge di bilancio 2018).

Articolo 7

Libera fruizione del campo sportivo polivalente in contrada Spataro

Il Campo sportivo polivalente in contrada Spataro costituisce un impianto di base destinato principalmente a servizio della libera fruizione da parte della collettività per

rispondere alle spontanee necessità di pratica sportiva, formazione fisica, attività sociali e ludico-ricreative.

Articolo 8

Concessione in gestione delle palestre scolastiche

Le palestre comunali sono parte integrante degli edifici scolastici perché concorrono all'offerta formativa in orario scolastico; sono altresì risorsa che valorizza le scuole stesse come centri di promozione dell'educazione sportiva e ricreativa della comunità cittadina, in età evolutiva, per gli adulti e per gli anziani.

La gestione in orario extrascolastico delle palestre è di competenza del Comune che la esplica mediante concessione in gestione, con l'obiettivo di conseguire una sempre maggiore diffusione della pratica sportiva e ricreativa a tutti i livelli.

La priorità di utilizzo delle palestre è riservata alle scuole del territorio, ai sensi della normativa vigente, in orario di norma compreso tra le ore 8 e le ore 14,30, dal lunedì al venerdì, secondo il calendario scolastico, fatti salvi accordi specifici.

Qualora le scuole abbiano necessità di utilizzi straordinari di breve durata in orari extrascolastici assegnati ad associazioni sportive, esse devono inoltrare richiesta al Comune e per conoscenza al gestore entro i 5 giorni precedenti l'utilizzo, per consentirne l'assegnazione obbligatoria.

La concessione in gestione riguarda esclusivamente l'orario e il calendario extra scolastico per scopi inerenti attività sportive purché compatibili con la destinazione d'uso della struttura ed esercitate nel pieno rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento.

Il Comune richiede alle Istituzioni Scolastiche, ai fini della concessione in gestione, le deliberazioni dei Consigli d'Istituto e dei Consigli di Circolo relative alla programmazione annuale sportiva di Istituto. Tali deliberazioni dovranno pervenire entro il 15 giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, in mancanza degli atti richiesti, il Comune procede comunque alla concessione, dandone opportuna informazione alle Istituzioni Scolastiche.

La concessionaria è tenuta a rispettare la programmazione annuale sportiva di Istituto.

Articolo 9

Criteri di preferenza per le concessioni in gestione degli impianti sportivi

Al fine del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della legge 289/2002 la gestione degli impianti è affidata in via preferenziale a società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, aventi sede legale nel Comune di Ribera, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari (art. 90, comma 25 della legge 289/2002).

Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567 sono affidate in gestione in via preferenziale a società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede legale nel Comune di Ribera (art. 90, comma 26, della legge 289/2002).

Lo stadio di calcio "N. Novara" è affidato in gestione con diritto di precedenza all'associazione o società che partecipa al campionato federale F.I.G.C. di categoria superiore.

Articolo 10

Procedura per l'affidamento in gestione di un impianto sportivo

La richiesta di concessione in gestione, a firma del legale rappresentante, dovrà essere presentata, nei termini indicati nell'avviso pubblico, in carta semplice e corredata della documentazione, anch'essa in carta semplice, comprovante il possesso dei requisiti previsti nell'avviso.

I soggetti legittimati all'uso della/e struttura/e sportive indicate nell'avviso, dovranno indicare nella domanda:

- l'impianto o gli impianti oggetto dell'avviso che intendono utilizzare;
- la natura dell'associazione o società sportiva istante (dilettantistica o meno, con/o senza scopo di lucro).

Nella domanda inoltre, dovranno dichiarare :

- il periodo di attività della società o associazione con riferimento al termine di scadenza della domanda indicato nell'avviso pubblico;
- il numero degli iscritti;
- il numero delle partecipazioni a campionati di federazione riconosciuti CONI;
- la qualificazione professionale e specialistica personale tecnico;
- il numero dei campionati organizzati riconosciuti dal Coni.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- Copia dell'Atto costitutivo e Statuto con eventuali modifiche;
- Elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche associative;
- Attestazione delle esperienze acquisite nella gestione e conduzione di impianti sportivi;
- Dichiarazione del legale rappresentante di non avere in gestione altri impianti sportivi oltre a quello per il quale è prodotta istanza;
- Dichiarazione di aver preso visione dell'impianto sportivo oggetto dell' istanza e di accettarlo in uso e gestione nelle condizioni di diritto e di fatto in cui si trova in osservanza alle prescrizioni del presente Regolamento;
- Dichiarazione a firma del legale rappresentante di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni dell'avviso pubblico e delle vigenti disposizioni regolamentari comunali;
- Certificato attestante l'affiliazione a Federazioni Sportive Nazionali Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI (qualora il partecipante non sia affiliato al momento della richiesta di partecipazione: dichiarazione nella quale si

impegna a provvedere alla richiesta di affiliazione entro 30 (trenta) giorni dall'assegnazione provvisoria).

Le autocertificazioni saranno soggette a controlli campione.

Il partecipante alla procedura di affidamento deve, inoltre, corredare l'istanza, con i seguenti documenti:

a) "Piano gestionale di utilizzo dell'impianto" che stabilisce che le attività sportive praticate sono coerenti con il tipo di impianto, le tipologie dell'utenza, le destinazioni, i calendari e gli orari d'uso dell'impianto sportivo;

b) "Piano di conduzione tecnica" che deve descrivere le seguenti attività, a carico del Concessionario indispensabili a garantire il buon funzionamento dell'impianto sportivo e a salvaguardarne l'integrità e la funzionalità:

- gli incarichi di custodia e guardiania dell'impianto sportivo ed i relativi orari;
- la programmazione e descrizione delle attività di manutenzione ordinaria e di approvvigionamento;
- la programmazione e descrizione delle attività di manutenzione straordinaria e/o di adeguamento alle norme vigenti di sicurezza che in caso di assegnazione saranno eseguite a cura e spese dell'Associazione;
- la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell'impianto sportivo, finalizzate ad assicurare la perfetta regolarità e completa efficienza e pulizia degli impianti tecnologici, delle strutture e delle attrezzature oggetto della concessione;

c) "Piano economico - finanziario" relativo alle entrate e alle uscite preventivate, correlato da un piano tariffario;

e) Piano di investimenti proposti per migliorie ed adeguamenti da redigersi qualora necessario per il conseguimento del pareggio tra entrate e spese.

Articolo 11

Modalità della gestione /Piano di utilizzo

L'impianto sportivo dovrà essere utilizzato per lo svolgimento dell'attività specifica relativa al perseguimento delle finalità sociali e sportive della Concessionaria.

La Concessionaria potrà utilizzare detto impianto per l'organizzazione di attività extra sportive, compatibili con gli obiettivi promozionali/turistici dell'Amministrazione Comunale e comunque utili al mantenimento dell'immagine positiva della Città. Dette attività potranno essere svolte, avvalendosi per l'organizzazione anche di terzi, previo nulla osta dell'Amministrazione Comunale e fermo restando il possesso delle autorizzazioni amministrative necessarie e la responsabilità per danni che rimane in capo alla concessionaria

Considerato che la Concessionaria mantiene la responsabilità della gestione e della manutenzione dell'impianto di che trattasi, tenuto conto delle necessità di garantire la sicurezza nell'utilizzo dell'impianto da parte degli utenti e nell'interesse pubblico che detto utilizzo avvenga nel rispetto dei requisiti di legge e regolamentari, è affidata direttamente alla Concessionaria l'assegnazione degli spazi di utilizzo agli utenti (altre

società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, federazioni, scuole, ecc.).

La concessionaria dello stadio di calcio "N. Novara", in particolare, dovrà tenere conto delle altre associazioni che partecipano ai campionati federali F.I.G.C attinenti alla disciplina del calcio a 11 garantendo l'utilizzo dello stadio per le gare federali ed eventuali allenamenti, predisponendo la ripartizione degli spazi e la conseguente fissazione del calendario di utilizzo degli impianti che devono ispirarsi a criteri di equità e, per quanto possibile, alle necessità dei soggetti richiedenti e tenuto conto nella calendarizzazione degli spazi della categoria di partecipazione e del numero dei tesserati delle associazioni richiedenti.

La Concessionaria, presenta annualmente il piano di utilizzo stabilendo le tipologie dell'utenza, le destinazioni e gli orari d'uso dell'impianto secondo i seguenti indirizzi:

a) è fatto assoluto divieto alla Concessionaria di mettere in atto interventi o procedure che possono di fatto determinare una selezione della utenza che vanifichi la volontà preminente del Concedente di destinare all'uso pubblico i propri impianti a pena di revoca motivata;

b) nell'assegnazione degli spazi la Concessionaria dovrà valutare le richieste avanzate compatibilmente con la disponibilità di spazi sportivi eccedenti la propria attività e, ove possibile, confermando le assegnazioni precedentemente in essere;

c) fermo restando la salvaguardia dello sport agonistico l'assegnazione degli spazi, compatibilmente alla destinazione dell'impianto sportivo, dovrà essere fatta sulla base delle seguenti priorità dando la precedenza alle società sportive, enti di promozione sportiva, scuole ed enti aventi sede legale e operanti nell'ambito del Comune di Ribera:

- Corsi avviamento allo sport per ragazzi e ragazze;
- Corsi per disabili e di riabilitazione;
- Corsi per le scuole;
- Corsi per la 3^a età;
- Attività per adulti e attività libera;

d) la Concessionaria per l'assegnazione degli spazi ad altre società, associazioni sportive dilettantistiche, Enti di Promozione sportiva, Federazioni, ecc. dovrà accertare anche che i richiedenti abbiano tutti i requisiti per l'organizzazione e gestione dell'attività sportiva (a titolo esemplificativo e non esaustivo insegnanti abilitati, tesseramento, certificato medico, assicurazione, ecc.).

Il Concedente ha la facoltà di verificare in ogni momento, tramite i propri incaricati, il buon andamento della gestione predisponendo visite, sopralluoghi o quant'altro venga ritenuto di volta in volta necessario per accertare l'utilizzo dell'impianto, la concessione degli spazi, il rispetto delle tariffe e di tutte le condizioni previste dal contratto.

L'accertamento della violazione di criteri di equità nell'utilizzo dell'impianto sportivo comporta la risoluzione della concessione a giudizio motivato dell'amministrazione.

Articoli 12

Modalità della gestione /Conduzione tecnica

La Concessionaria si impegna a gestire l'impianto ricevuto in concessione secondo il piano di conduzione tecnica presentato in sede di gara che contiene la descrizione delle

attività di manutenzione, di approvvigionamento, di custodia e di guardiania, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell'impianto sportivo.

Allo scopo di assicurare il servizio di custodia e guardiania al complesso sportivo le chiavi degli ingressi e delle strutture complementari dei medesimi restano affidate alla Concessionaria.

La Concessionaria garantisce che eventuali rapporti con personale dipendente saranno disciplinati in base ai trattamenti economici e contributivi previsti dal vigente C.C.N.L.

Per il personale eventualmente impegnato a titolo di volontariato la Concessionaria se ne assume ogni responsabilità anche in ordine al rispetto di eventuali obblighi assicurativi previsti dalle norme vigenti. La Concessionaria si assume anche la responsabilità per i danni che possono derivare a terzi durante l'attività di cui sopra e che detto personale può causare agli utenti, esonerando il Concedente da ogni responsabilità al riguardo.

La Concessionaria è libera di regolamentare i rapporti con gli eventuali insegnanti/istruttori, allenatori e con altri addetti, di fronte ai quali il Concedente rimane estraneo in tema di autorizzazione, scelta ed accordi economici.

La Concessionaria è direttamente responsabile di tutta la gestione e manutenzione ordinaria e dell'utilizzo dell'impianto in mancanza di interventi di manutenzione straordinaria e/o adeguamento alle norme di sicurezza vigenti necessari.

Sono a carico della Concessionaria tutte le spese di gestione dell'impianto quali: le retribuzioni al personale addetto, i canoni telefonici, i consumi di energia elettrica, gas e acqua, le omologazioni periodiche degli impianti secondo le vigenti disposizioni.

Per le sole palestre i consumi di energia elettrica, gas e acqua saranno sostenuti dal Comune intestatario delle utenze e recuperati forfettariamente con il canone annuale di concessione da determinarsi da parte della Giunta Comunale.

Sono, inoltre, a carico della concessionaria:

- a) la sorveglianza, custodia e pulizia dell'impianto e delle aree relative;
- b) la responsabilità derivante dallo svolgimento dell'attività sportiva e dalla gestione, anche ai fini di eventuali oneri risarcitori;
- c) diretta responsabilità di danni procurati ai beni di proprietà comunale, anche se in concessione;
- d) responsabilità della sicurezza, ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modificazioni;

Nessun indennizzo può essere previsto a carico del Comune per eventuali conseguenti riduzioni o interruzioni dell'attività della concessionaria.

La concessione dell'impianto è effettuata nello stato di fatto, di conservazione e funzionalità nel quale questo si trova, con l'obbligo di adempiere alle obbligazioni previste dalla convenzione.

L'accertamento di singole violazioni comporta l'applicazione di una penale di euro 500,00; il ripetuto accertamento di violazioni comporta la possibile risoluzione della concessione.

Articolo 13 Valutazione delle proposte

La valutazione delle proposte pervenute è effettuata da una Commissione nominata dal Sindaco. La Commissione, una volta accertata la regolarità formale e l'ammissibilità delle domande e della documentazione presentate e valutata la qualità dei progetti presentati redige la graduatoria di merito applicando i criteri di selezione indicati nell'avviso pubblico.

Con successiva determina dirigenziale si approvano i verbali all'uopo redatti e si procede alla concessione dell'impianto e all'approvazione della relativa convenzione da sottoscrivere con l'affidatario.

La concessione in gestione è disposta tenuto conto dei criteri preferenziali di cui al comma 9 e nel caso di presenza di più istanze di società o associazioni sportive che abbiano la precedenza a quella che abbia conseguito il maggiore punteggio attribuito secondo i seguenti criteri:

a) Radicamento nel Comune di Ribera (fino ad un massimo di punti 15):

- fino a 2 anni di attività: punti 6;
- da 2 fino a 5 anni: punti 10;
- oltre 5 anni: punti 15.

b) Numero degli iscritti riferiti alla stagione sportiva dell'anno precedente (fino ad un massimo di 20 punti)

- da 1 a 50 iscritti: punti 5;
- da 51 a 100 iscritti: punti 10;
- da 101 a 200 iscritti: punti 15
- oltre i 200 iscritti : punti 20

c) Partecipazione a campionati di federazione riconosciuti CONI (fino ad un massimo di 15 punti)

- da 1 a 3 punti 5;
- da 4 a 6 punti 10;
- da 7 a 10 punti 15.

d) Organizzazione campionati (anche di un solo campionato) riconosciuti dal Coni (fino ad un massimo di 15 punti)

- campionati provinciali : punti 5
- campionati regionali : punti 10
- campionati nazionali : punti 15

e) Qualificazione professionale e specialistica personale tecnico (punti 15):

(società che abbiano nel proprio staff tecnico istruttore/i responsabile/i di settore regolarmente tesserati in possesso del diploma di laurea in scienze motorie o Isef o titolo equipollenti oppure titoli riconosciuti dal Coni rilasciati da federazioni sportive nazionali (FSN) discipline sportive associate (DSA) enti di promozione sportiva (EPS) o scuola nazionale o regionale dello sport del Coni);

f) Valutazione del "Piano gestionale di utilizzo dell'impianto" che stabilisce che le attività sportive praticate sono coerenti con il tipo di impianto, le tipologie dell'utenza, le destinazioni, i calendari e gli orari d'uso dell'impianto sportivo: fino ad un massimo di punti 15 così attribuiti:

- proposte di attività inesistenti: punti 0
- proposte di attività poco dettagliate: punti 5

- proposte di attività sufficientemente dettagliate: punti 10
 - proposte di attività innovative: punti 15
- g) Valutazione del "Piano di conduzione tecnica": fino ad un massimo di punti 15 così attribuiti:
- proposte ed interventi inesistenti: punti 0
 - proposte ed interventi poco dettagliate: punti 5
 - proposte ed interventi sufficientemente dettagliate: punti 10
 - proposte di attività innovative: punti 15
- h) Valutazione del "Piano economico - finanziario" corredato dal piano tariffario: fino ad un massimo di punti 15 così attribuiti:
- proposta inesistente: punti 0
 - proposta poco dettagliata: punti 5
 - proposta sufficientemente dettagliata: punti 15
- i) Valutazione del "Piano di investimenti proposti per migliorie ed adeguamenti": fino ad un massimo di punti 15 così attribuiti:
- proposte ed interventi inesistenti: punti 0
 - proposte ed interventi poco dettagliate: punti 3
 - proposte ed interventi sufficientemente dettagliate: punti 10
 - proposte ed interventi innovativi: punti 15

La valutazione negativa della qualità dei progetti presentati non rispondenti anche ad uno solo dei criteri prescritti dal presente regolamento per la redazione del Piano gestionale di utilizzo dell'impianto", del "Piano di conduzione tecnica" e del "Piano economico - finanziario" determina la non valutabilità della proposta e l'esclusione dalla selezione.

Articolo 14 *Convenzione*

L'affidamento della gestione avviene mediante stipula di apposita convenzione che indichi:

- oggetto della convenzione;
- descrizione dell'impianto;
- durata della gestione;
- eventuali riserve d'uso gratuito in relazione a particolari finalità definite caso per caso;
- attività di gestione;
- manutenzioni ordinarie;
- manutenzioni straordinarie;
- migliorie;
- tempistica voltura utenze (se previsto)
- responsabilità e obblighi assicurativi;
- verbali di consegna e riconsegna;
- decadenza e recesso;
- cauzione (polizza fidejussoria);
- canone annuo di concessione;
- impegno all'osservanza rigorosa delle norme dettate dal presente regolamento;
- divieto di subconcessione o sub-locazione;
- garanzie;
- risoluzione delle controversie;

- spese contrattuali.

La convenzione inoltre disciplina:

- l'acquisto di eventuali attrezzature e mobili da parte del gestore e la successiva proprietà;
- la presa in carico delle strutture e degli impianti, sotto il profilo della conduzione e della responsabilità;
- la titolarità e il rinnovo del certificato prevenzione incendi (CPI).

Le convenzioni con i soggetti affidatari dovranno contenere la clausola che prevede il divieto di distribuzione di utili agli associati, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione. Gli eventuali utili di bilancio derivanti dalla gestione dell'impianto dovranno essere investiti per miglioramenti strumentali e gestionali dell'impianto stesso e documentati nei tempi e modi prescritti dalle convenzioni.

Articolo 15

Durata

L'affidamento in gestione ha di norma la durata di 9 (nove) anni fermo restando il divieto del rinnovo automatico.

L'affidamento in gestione del campo sportivo "N. Novara" viene mantenuta fino a che l'associazione o società concessionaria partecipa al campionato federale F.I.G.C. di categoria superiore.

E' fatta salva la possibilità del Concedente di revocarla anticipatamente nel caso di sopravvenuta necessità e/o esigenze di pubblico interesse senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento per la Concessionaria.

E' data facoltà alla Concessionaria di recedere anticipatamente dal contratto per comprovata impossibilità a proseguire nella gestione, previa comunicazione da inviarsi al Concedente a mezzo di lettera raccomandata con almeno 3 mesi di preavviso.

Rimangono, comunque, confermati tutti gli impegni della Concessionaria fino a che il contratto ha effetto e comunque, anche successivamente, la Concessionaria è tenuta a rispondere delle obbligazioni assunte in dipendenza della gestione.

In caso di utilizzo da parte della Concessionaria della facoltà di recesso anticipato dal contratto, il Concedente tratterrà, dal deposito cauzionale (polizza fidejussoria) quanto necessario a sanare eventuali danni o a dare corso a manutenzioni non eseguite dalla Concessionaria. In ogni caso non darà corso alla richiesta della Concessionaria di svincolo del deposito cauzionale prima di aver puntualmente verificato l'insussistenza di danni, di obbligazioni precedenti o di eventuali inadempienze contrattuali..

Articolo 16

Interventi di manutenzione ordinaria

Il Concessionario si obbliga all'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti tecnologici, sui beni mobili ed immobili avuti in gestione. Per

manutenzione ordinaria si intende "l'insieme degli interventi che riguardano opere di riparazione ordinaria, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, strutture, locali, arredi, attrezzature, oltre a quelli necessari ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti nonché ogni elemento facente parte integrante dell'impianto sportivo, comprese le aree di pertinenza", al fine di conservare in buono stato l'impianto sportivo, mantenendone nel tempo la fruibilità ed al fine di evitare che la mancata manutenzione ordinaria sfoci nella necessità di interventi straordinari. Sono escluse dalla manutenzione ordinaria le riparazioni e gli interventi che, per la loro particolare complessità, entità ed inusualità, possano rientrare nell'ambito della manutenzione straordinaria.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si acclude un elenco degli interventi di manutenzione ordinaria.

Interventi sui manufatti edilizi

- piccole riparazioni di intonaci interni, di pavimenti e rivestimenti interni, tinteggiature interne ed esterne
- riparazione, rinnovo e sostituzione di piccole porzioni di rivestimenti, pavimenti e battiscopa;
- riparazione, rinnovo e sostituzione di serramenti ed infissi limitatamente alle ferramenta e agli organi funzionali, alle parti vetrate e ai tendaggi;
- sostituzione di vetri;
- riparazione, rinnovo e sostituzione di serrature e maniglie di cancelli e porte interne/esterne;
- pulizia periodica di gronde, pluviali e scarichi, sistemazione di pluviali sfilati;
- piccole riparazioni e sostituzione di parti delle recinzioni perimetrali, comprese le reti para pallone.

Interventi sugli impianti tecnologici

- *Fognature*
 - pulizia periodica delle caditoie,
 - espurghi periodici dei servizi igienici;
 - disinfestazioni e derattizzazioni al bisogno.
- *Impianti idrico-sanitari (a partire dal punto di presa dalla condotta pubblica esterna)*
 - manutenzione e pulizia di gabinetti, lavatoi ed altri apparecchi sanitari;
 - sostituzione di cassette di scarico;
 - sostituzione di sanitari danneggiati;
 - riparazione ed eventuale sostituzione di rubinetteria;
 - sostituzione di guarnizioni, manicotti, flessibili, ecc.;
 - riparazione di tubazioni esterne degli impianti.
- *Impianti elettrici (a partire dal punto di consegna Enel)*
 - sostituzione di placche, frutti e organi elettrici;
 - manutenzione e riparazione di apri-porta, prese elettriche e punti luce ubicati all'interno dei locali di servizio e nelle parti comuni;
 - fornitura e sostituzione di lampade di qualsiasi tipo;
 - verifiche periodiche ed interventi necessari per eliminare le eventuali anomalie riscontrate;
- *Impianti di riscaldamento*

Per gli impianti termici dovranno essere rispettate tutte le norme di settore vigenti

intendendosi il Concessionario, e per esso il suo rappresentante legale, "responsabile dell'impianto" nella qualità di occupante stabile dell'immobile.

Pertanto, sono a carico del Concessionario, oltre agli oneri per la conduzione dell'impianto, gli interventi necessari per mantenerlo in perfetta efficienza e funzionalità e gli oneri per i controlli/revisioni periodici.

Sono, inoltre, a carico del Concessionario tutti gli oneri per mantenere in perfetta efficienza l'impianto di distribuzione dell'acqua calda a partire dalla caldaia e fino ai corpi radianti e gli stessi corpi radianti.

- *Presidi e impianti antincendio*

per i presidi antincendio e l'impianto antincendio dovranno essere rispettate tutte le norme di settore vigenti intendendosi il Concessionario, e per esso il suo rappresentante legale, "responsabile dell'impianto" nella qualità di occupante stabile dell'immobile. Pertanto, sono a carico concessionario gli interventi necessari per mantenerli in perfetta efficienza e funzionalità e gli oneri per i controlli/revisioni periodici.

Riparazioni e sostituzioni di parti accessorie delle apparecchiature ed attrezzi, in conseguenza dell'uso

- taglia-erba;
- irrigatori;
- impianto di amplificazione;
- eventuali altre attrezzature.

In ogni caso il Concessionario è tenuto a presentare all'Amministrazione Comunale (Servizio Manutenzione immobili comunali), entro il termine del 31 luglio di ogni anno, il programma delle attività di manutenzione da effettuarsi sull'impianto durante l'anno sportivo successivo, che potrà essere modificato, se necessario, dall'Amministrazione Comunale.

Contestualmente dovrà essere presentata la relazione sulla situazione dell'impianto, comprendente gli interventi di ordinaria manutenzione effettuati nell'anno concluso. Gli interventi dovranno essere attuati con tempistiche e modalità tali da arrecare il minor disagio possibile all'utenza.

Gli interventi di manutenzione ordinaria effettuati saranno comunicati al Comune (Servizio Manutenzione immobili comunali) che si riserva il diritto di effettuare periodiche visite di controllo e dovranno essere eseguiti in osservanza alle prescrizioni impartite dal medesimo Servizio;

L'Amministrazione Comunale (Servizio Manutenzione immobili comunali) può prescrivere l'attuazione di lavori manutentivi di spettanza del Concessionario ritenuti necessari ad un corretto utilizzo dell'impianto. Nel caso di inadempienza gli interventi potranno essere effettuati direttamente dall'Amministrazione Comunale con addebito delle relative spese al Concessionario, fatto sempre salvo il diritto al risarcimento del danno subito. In caso di inadempienza reiterata l'Amministrazione Comunale disporrà la risoluzione del contratto.

In caso di interventi sugli impianti elettrici, idrico-sanitario o riscaldamento, dovrà essere fornita al Comune (Servizio Patrimonio), qualora prevista dalla normativa

vigente, relativa eventuale certificazione di rispondenza degli interventi stessi alle norme di riferimento.

Articolo 17

Interventi di manutenzione straordinaria e/o di adeguamento alle norme vigenti di sicurezza

Sono a carico del Comune tutti gli interventi di manutenzione straordinaria e/o di adeguamento alle norme di sicurezza vigenti dell'impianto sportivo, delle strutture e degli impianti tecnologici oggetto della concessione, delle macchine ed attrezzature affidate alla Concessionaria risultanti nel verbale di consegna.

Il Comune provvederà a effettuare gli interventi di manutenzione straordinaria e/o di adeguamento attingendo a eventuali finanziamenti pubblici e/o mediante risorse proprie compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

Resta inteso che la concessionaria:

- accetta l'impianto sportivo nello stato di fatto in cui si trova manlevando il Comune da ogni responsabilità connessa all'utilizzo dello stesso in mancanza della eventuale realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria e/o di adeguamento necessari;
- non potrà nulla pretendere dal Comune per la mancata realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria e/o di adeguamento necessari.

Rimane in capo alla concessionaria la facoltà di realizzare a propria cura e spese gli interventi di manutenzione straordinaria e/o di adeguamento necessari. In tale caso, il progetto esecutivo degli interventi dovrà essere preventivamente approvato con le modalità previste per i lavori pubblici, e, a conclusione dei lavori, dovranno essere acquisite e inviate in copia al Concedente le seguenti certificazioni, salvo quelle rilasciate dal Comune di Ribera che saranno acquisite d'ufficio:

- certificazione di conformità delle strutture, se interessate all'intervento;
- certificazione di conformità degli impianti; se interessati all'intervento;
- certificazione di prevenzione incendi, se dovuto;
- nulla osta della competente Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, relativo all'uso se richiesto dalle norme vigenti;
- certificato di omologazione del CONI e della Federazione competente, se richiesto dalla normativa federale;
- ogni altra eventuale documentazione prevista dalle normative vigenti.

Per gli interventi di manutenzione straordinaria e/o di adeguamento alle norme di sicurezza vigenti dell'impianto sportivo effettuati a propria cura e spese, la Concessionaria ha la possibilità di richiedere al Concedente, a titolo di contributo, il parziale rimborso delle spese sostenute fissato nella misura massima del 65% delle stesse. Il Concedente valuterà la sua compartecipazione alle spese, compatibilmente con le disponibilità di Bilancio dell'anno di riferimento previa assunzione degli atti amministrativi necessari.

Qualora gli interventi di manutenzione straordinaria di cui al comma precedente siano da imputarsi alla Concessionaria per carente manutenzione ordinaria o periodica, fatta salva l'applicazione della penale di cui € 500,00, il Concedente provvederà a diffidare la Concessionaria alla realizzazione degli stessi a propria cura e spese indicando un periodo

decorso il quale il Concedente provvederà all'esecuzione degli interventi stessi con addebito alla Concessionaria delle relative spese e, in caso di mancato pagamento, il Concedente potrà rivalersi sulla cauzione prestata.

La Concessionaria e il Comune possono richiedere finanziamenti pubblici per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo.

Nel caso di finanziamenti richiesti dalla Concessionaria, il relativo progetto dovrà essere preventivamente approvato dal Comune.

Articolo 18 Interventi di miglioria

Nel corso della validità della convenzione il Concessionario, anche in ottemperanza al suo progetto gestionale, può essere autorizzato dalla Giunta Comunale a realizzare eventuali lavori di miglioria e nuove opere con le modalità previste dalle leggi vigenti in materia.

La realizzazione di tali opere deve essere eseguita a totale cura e spese del Concessionario, ivi inclusi, se previsti, gli oneri correlati all'accatastamento e quelli relativi all'ottenimento dell'agibilità.

E' fatto divieto al Concessionario di apportare modificazioni alla struttura, impianti, attrezzature, anche se di miglioria, senza la preventiva autorizzazione scritta da parte del Comune.

Per tali interventi la Concessionaria ha la possibilità di richiedere al Concedente, a titolo di contributo, il parziale rimborso delle spese sostenute fissato nella misura massima del 65% delle stesse. Il Concedente valuterà la sua compartecipazione alle spese, compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell'anno di riferimento previa assunzione degli atti amministrativi necessari.

Le richieste per il rilascio di eventuali autorizzazioni edilizie, certificati di conformità dei lavori e di regolare esecuzione e contabilità finale, sono effettuate a cura e spese della Concessionaria.

A conclusione dei lavori dovranno essere acquisite e inviate in copia al Concedente le seguenti certificazioni, salvo quelle rilasciate dal Comune di Ribera che saranno acquisite d'ufficio:

- certificazione di conformità delle strutture, se interessate all'intervento;
- certificazione di conformità degli impianti; se interessati all'intervento;
- certificazione di prevenzione incendi, se dovuto;
- nulla osta della competente Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, relativo all'uso se richiesto dalle norme vigenti;
- certificato di omologazione del CONI e della Federazione competente, se richiesto dalla normativa federale;
- ogni altra eventuale documentazione prevista dalle normative vigenti.

La Concessionaria e il Comune possono richiedere finanziamenti pubblici per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo.

Nel caso di finanziamenti richiesti dalla Concessionaria il relativo progetto dovrà essere preventivamente approvato dal Comune.

Articolo 19 **Canone annuo di concessione**

Il concessionario si obbliga a pagare un canone annuale determinato dalla Giunta Comunale in relazione alle caratteristiche degli impianti da concedere in concessione.

Articolo 20 **Tariffe**

Le tariffe per l'uso dell'impianto – comprensive di ogni onere, tasse, diritti – sono quelle proposte in sede di selezione dai partecipanti con apposito Tariffario e devono essere esposte al pubblico in luogo ben visibile. I proventi delle tariffe per l'uso degli impianti sportivi affidati in concessione sono introitati dalla Concessionaria che può anche richiedere agli organizzatori cauzioni e penali di entità rapportata alla tipologia della manifestazione, per eventuali danni materiali. Il suddetto tariffario può essere ridefinito o aggiornato periodicamente dal Comune di Ribera con proprio atto deliberativo su proposta motivata del concessionario. Nel caso di mancato accordo il concedente può recedere dalla concessione.

L'accertamento di singole violazioni di cui al comma precedente comporta l'applicazione di una penale di euro 500,00; il ripetuto accertamento di violazioni comporta la possibile risoluzione della concessione.

Articolo 21 **Gratuito utilizzo**

La Concessionaria, per specifiche manifestazioni indicate dal Concedente, fino alla concorrenza di 15 (quindici) giornate/anno, rapportate al periodo di apertura dell'impianto, metterà a disposizione gratuitamente l'impianto ivi compresi i locali accessori, garantendo, a propria cura e spese, tutti i servizi indispensabili per l'utilizzo dell'impianto (custodia, vigilanza, pulizia, conduzione e controllo dell'impianto di riscaldamento, dei servizi generali, ecc.).

Oltre alle suddette giornate ad uso gratuito il Concedente vincola la Concessionaria per l'utilizzo dell'impianto fino alla concorrenza di 15 (quindici) giornate/anno in relazione ad eventi di carattere turistico/sportivo patrocinati dal Comune di Ribera con l'applicazione delle tariffe stabilite dal vigente tariffario, con debito preavviso e secondo il principio del massimo utilizzo dell'impianto.

Il Concessionario, inoltre, è tenuto a consentire l'accesso gratuito agli istituti scolastici.

Articolo 22 **Responsabilità della concessionaria**

La Concessionaria è responsabile:

- a) della custodia e dell'uso dell'impianto sportivo comunale assegnato in concessione che deve essere utilizzato secondo la sua destinazione e in base alle prescrizioni e coi limiti stabiliti dalla convenzione;
- b) dell'osservanza da parte sua e di terzi di tutte le prescrizioni ed i divieti stabiliti dalla legge, dai regolamenti, dalle norme in vigore e da quelle che saranno emanate e, volta per volta, di quelli stabiliti dalle Autorità competenti, nonché dalle normali regole di prudenza per evitare incidenti, danni o infortuni. La Concessionaria è pertanto responsabile, ad ogni effetto, di ogni danno ed infortunio a chiunque possa accadere riferito alle attività promosse nelle strutture concesse;
- c) della buona conservazione ed efficienza dell'impianto sportivo e dei locali annessi, del necessario servizio di vigilanza e guardiania nonché di eventuali danni causati alle strutture. Se tali danni sono causati da altre Società o Enti che utilizzano l'impianto, l'onere relativo è a carico della stessa Concessionaria che provvederà al successivo recupero del relativo risarcimento del danno;
- d) del contegno e della disciplina del pubblico, degli atleti e dei terzi sia durante le manifestazioni sportive ed extra sportive pubbliche che durante gli allenamenti;
- e) dell'esercizio, della manutenzione, degli adeguamenti alle norme vigenti di sicurezza, degli obblighi, nonché dei controlli e relative visite periodiche degli impianti tecnologici (elettrico, riscaldamento, antincendio), così come è previsto dal D.P.R. 412/93, dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008 n° 37 e dalle altre leggi vigenti in materia, provvedendo alla rendicontazione negli appositi registri;
- f) per il proprio personale per quanto è previsto dalla legge 81/2008 e successive modificazioni;

La concessionaria ha l'obbligo:

- a) di ottemperare alle prescrizioni, indicazioni contenute nei verbali della commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo; deve procedere a propria cura e spese al rinnovo dell'autorizzazione di cui sopra se ed in quanto dovuto con ogni onere conseguente; deve procedere a propria cura e spese al rinnovo del certificato prevenzione incendi con ogni onere conseguente;
- b) di individuare il responsabile del mantenimento e della gestione del piano di sicurezza predisposto dalla stessa;
- c) di provvedere ad ottenere le licenze e le autorizzazioni prescritte per legge per lo svolgimento di tutte le attività e all'omologazione degli impianti sportivi in base alle norme federali vigenti con ogni onere conseguente.

La Concessionaria esonera espressamente il Concedente da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi momento e modo, derivare in dipendenza dell'uso dell'impianto e delle attrezzature di cui al presente atto di concessione.

L'accertamento di singole violazioni comporta l'applicazione di una penale di euro 500,00; il ripetuto accertamento di violazioni comporta la possibile risoluzione della concessione.

Il mancato rinnovo dei certificati, visti, nulla osta esistenti comporta la risoluzione della convenzione ed il recupero delle somme necessarie per procedere in via sostitutiva.

Articolo 23

Garanzie

Al fine di provvedere al risarcimento di eventuali danni a persone e cose la Concessionaria stipula con Compagnia di Assicurazione a proprie spese e per tutta la durata del contratto le polizze assicurative per responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro compresi i volontari (RCO) per la copertura di ogni rischio derivante dalle attività esercitate, dall'uso degli impianti, dallo svolgimento di manifestazioni sportive ed extra sportive nonché di eventuali danni derivati dalle attrezzature di proprietà della Concessionaria, per un massimale assicurativo unico di €. 5.000.000,00 (cinquemilioni/00); detta polizza dovrà contenere l'espressa rinuncia della Compagnia di Assicurazione al diritto di rivalsa verso il Concedente.

La suddetta polizza contiene appropriate clausole rivolte a tenere indenne il Concedente in relazione alla responsabilità per eventuali danni.

Articolo 24

Pubblicità

Il Concedente affida alla Concessionaria la gestione diretta della pubblicità fonica e cartellonistica (fissa e mobile) all'interno del complesso sportivo.

La concessione della pubblicità è limitata alla durata della presente convenzione. La Concessionaria dovrà stipulare in proprio i relativi contratti esonerando da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo il Concedente. Tutte le entrate derivanti dalla gestione della pubblicità, verranno introitate direttamente dalla Concessionaria o, tramite accordi con quest'ultima dall'associazione o società che è autorizzata ad utilizzare l'impianto sportivo previo pagamento delle imposte, se dovute. I contenuti dei messaggi pubblicitari non devono essere contrari al decoro e all'ordine pubblico.

L'accertamento di singole violazioni comporta l'applicazione di una penale di euro 500,00; il ripetuto accertamento di violazioni comporta la possibile risoluzione della concessione.

Qualora detta pubblicità sia visibile dalla pubblica via è subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dal vigente Regolamento Comunale. In tal caso la Concessionaria si impegna al pagamento dell'imposta sulla pubblicità (o diritto sulle pubbliche affissioni).

Alla scadenza della convenzione, senza formale preavviso al Concedente, la Concessionaria dovrà - a proprie cure e spese - rimuovere immediatamente, tutti indistintamente, i cartelloni pubblicitari collocati nel complesso sportivo e provvedere al ripristino dello stato manutentorio delle superfici occupate con cartelloni o scritte pubblicitarie.

Articolo 25

Esercizio bar di servizio

La Concessionaria può essere autorizzata a gestire un bar di servizio interno con licenza rilasciata dal Comune in conformità alle leggi vigenti in materia.

Le autorizzazioni amministrative e sanitarie relative a tale attività dovranno essere intestate al legale rappresentante della Concessionaria, la quale è tenuta ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative richieste.

Dette autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo di concessione e non sono trasferibili al altro soggetto.

Sono a carico della Concessionaria tutti gli oneri fiscali relativi al suddetto esercizio.

La Concessionaria risponde del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio.

Il bar di servizio interno dovrà osservare orario massimo di apertura e chiusura concomitante con l'orario di utilizzo dell'impianto sportivo, fatti salvi i periodi di riposo e ferie. Tutte le condizioni previste per la concessione dell'impianto valgono anche per il servizio di bar interno. L'arredamento e le attrezzature del bar interno nonché altre eventuali strutture mobili (tavoli, sedie, ecc.) sono a carico della Concessionaria.

Per la gestione del bar di servizio interno, è data facoltà alla Concessionaria di nominare un delegato in regola con le norme commerciali e sanitarie esistenti in materia.

Limitatamente al Campo Polivalente coperto in contrada Piana, può essere autorizzata una struttura con le caratteristiche di chiosco della superficie massima di mq 12,00, nell'area esterna di pertinenza. La tipologia deve rispettare le indicazioni previste dal regolamento vigente nel comune di Ribera.

L'accertamento di singole violazioni comporta l'applicazione di una penale di euro 500,00; il ripetuto accertamento di violazioni comporta la possibile risoluzione della concessione.

Articolo 26

Capienza

In ordine alla eventuale capienza dell' impianto affidato in concessione é fatto carico alla Concessionaria il rispetto tassativo delle capienze rapportate ai diversi ordini di posti indicate dal Concedente sulla base anche di eventuali verbali di sopralluogo che dovranno essere eseguiti dall'apposita Commissione di Vigilanza, compresa la predisposizione delle eventuali soluzioni tecniche non strutturali necessarie in ordine al rispetto di Leggi, Decreti e Regolamenti vigenti.

Qualora per l'organizzazione di eventi anche extra sportivi la suddetta capienza non fosse sufficiente, tutti i lavori di adeguamento dovranno essere effettuati a cura e spese della Concessionaria, sotto il diretto controllo dell'Ufficio Tecnico Comunale e dopo aver chiesto al Comune l'assenso preventivo al progetto di intervento. Resta inteso che, ovviamente, sono a carico della Concessionaria anche tutte le spese relative a:

- a) progettazione ed elaborati tecnici;
- b) rilascio nulla osta della competente Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo;
- c) stipula di idonea polizza assicurativa che copra tutti i rischi e danni connessi allo svolgimento dell'evento.

Articolo 27

Divieti particolari

La Concessionaria non può, arbitrariamente, effettuare nessun intervento di modifica, manomissione e trasformazione delle strutture. L'accertamento di singole violazioni comporta l'applicazione di una penale di euro 500,00; il ripetuto accertamento di violazioni comporta la possibile risoluzione della concessione.

E' fatto espresso divieto alla Concessionaria di sub-concedere o sub-locare in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della concessione.

La Concessionaria, in ogni caso, rimane unica responsabile nei confronti del Concedente e dell'utenza anche nel caso in cui si sia avvalsa di opera di terzi.

Articolo 28

Sospensione del servizio per causa del concedente

Il servizio non può essere sospeso se non per cause di forza maggiore non imputabili alla responsabilità della Concessionaria. E' comunque fatto obbligo alle parti di comunicare previo tempestivo telegramma e/o posta elettronica, i casi fortuiti o di forza maggiore che rendono incomplete o impossibili le prestazioni.

In qualunque momento il Concedente, considerando l'attività già programmata dalla Concessionaria e comunque con preavviso di 30 giorni naturali e consecutivi da notificarsi a mezzo di lettera raccomandata A.R. o a mezzo PEC, potrà apportare agli impianti assegnati in concessione tutte le modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà opportuno e necessario.

Qualora per l'esecuzione sia di tali opere sia di interventi di manutenzione straordinaria aventi carattere d'urgenza e non rinviabili, l'impianto dovesse essere reso o rimanere inagibile in tutto o in parte, nessuna indennità o compenso e per nessun titolo o motivo potrà essere richiesto dalla Concessionaria.

Articolo 29

Cauzione

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi a suo carico, la Concessionaria dovrà costituire un deposito cauzionale di € 20.000,00 (cinquantamila/00) mediante polizza fidejussoria .

Il deposito sarà svincolato con atto del Dirigente del Settore Responsabile allo scadere della convenzione dopo la riconsegna dell'impianto in buone condizioni d'uso e manutenzione, risultante da apposito verbale da redigersi nel termine di giorni 30 dalla medesima, e dopo che la Concessionaria abbia adempiuto ad ogni suo obbligo e sia stata definita e liquidata ogni controversia e, comunque, entro il termine di mesi 6 (sei). Il Concedente potrà rivalersi su detto deposito a semplice richiesta fino al totale incameramento, senza che il fideiussore possa valersi del beneficio della preventiva

escussione di cui all'art. 1944 del codice civile e senza pregiudizio degli ulteriori diritti e salva ogni altra azione.

La garanzia deve essere integrata, ogni volta che la il Concedente abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi della presente convenzione e, tanto, a pena di risoluzione.

La garanzia dovrà contenere specifica dichiarazione di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta del Concedente.

Articolo 30 Penali

Per ogni inadempimento agli impegni che la Concessionaria si assume, sottoscrivendo il presente contratto di concessione, sarà applicata la penale indicata negli articoli precedenti fatte salve eventuali altre azioni e/o risarcimenti che il Concedente riterrà opportune.

Dette penali, qualora non vengano pagate dalla Concessionaria entro 15 gg. dalla richiesta in forma scritta, sarà fatta valere sulla cauzione prestata . In tal caso la Concessionaria sarà tenuta a reintegrare la cauzione nei tempi stabiliti dal Concedente pena la risoluzione del contratto con incameramento in toto della cauzione residua quale anticipata liquidazione del danno.

L'applicazione della penale non preclude la possibilità al Concedente di risolvere anticipatamente il rapporto contrattuale in caso di grave e/o ripetuto inadempimento.

Articolo 31 Controversie

Le eventuali controversie riguardanti l'interpretazione e l'applicazione della convenzione, fatte salve quelle rientranti nella competenza esclusiva del giudice amministrativo, verranno esaminate con spirito di amichevole composizione.

Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo sugli eventuali punti di discussione, si conviene sin d'ora di demandare la risoluzione al Tribunale di Sciacca.

Articolo 32 Clausole risolutive

L'Amministrazione può procedere, con il rispetto del termine di preavviso di 3 mesi – ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento – alla revoca della concessione avente ad oggetto l'utilizzo di beni demaniali o patrimoniali indisponibili, qualora sopravvengano motivate esigenze di pubblico interesse.

L'Amministrazione può procedere alla risoluzione automatica del contratto, ex art. 1456 Cod.Civ., mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi a mezzo di raccomandata a.r., o PEC qualora l'assegnatario incorra in una delle seguenti inadempienze:

- a) mancato rispetto del divieto di sub-concessione o sub-locazione;
- b) utilizzo del bene per finalità difformi da quelle convenute;
- c) abuso nel godimento del bene, perpetrato attraverso alterazioni o modifiche dello stesso in assenza di preventiva autorizzazione dell'Ente;
- d) reiterate inadempienze in relazione agli obblighi sanzionati con penale.

In caso di scioglimento della società la concessione di gestione si intenderà risolta e la convenzione sciolta di diritto.

Articolo 33 Riconsegna

Alla scadenza naturale del contratto nonché nell'eventualità di una sua risoluzione o revoca o dell'esercizio della facoltà di recesso, la Concessionaria restituirà l'intero impianto in perfette condizioni di manutenzione, e con tutte le migliorie eventualmente eseguite senza nulla pretendere.

Dovrà essere presentato:

- a) una relazione tecnica sulle strutture e impianti illustrante le loro condizioni e contenente la descrizione degli interventi manutentivi ordinari e straordinari a cui si è dato seguito;
- b) i disegni esecutivi relativi ad ogni modifica a strutture e impianti;
- c) i manuali d'uso di ogni attrezzatura impiantistica, eventualmente installata o modificata, corredata di tutti i verbali di conformità o certificati di collaudo previsti dalle norme o leggi vigenti.

All'atto della riconsegna verrà redatto un verbale in contraddittorio fra le parti, nel quale dovranno essere evidenziati dal Concedente eventuali danni concernenti i beni; danni che dovranno essere risarciti dalla Concessionaria entro trenta giorni dalla stesura del verbale di riconsegna ovvero saranno sanati direttamente dal Concedente con oneri dedotti dal deposito cauzionale.

Nel caso di inottemperanza da parte del Concessionario provvederà il Settore tecnico dell'Ente rivalendosi, se del caso sul deposito cauzionale.

Art. 34 Registrazione

La convenzione, a cura e spese della Concessionaria, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Articolo 35 Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto - compreso i diritti, imposte, tasse e quant'altro occorresse per dare esecuzione al medesimo - sono poste a totale carico della Concessionaria.

Art. 36
Norme transitorie e finali

Nelle more dell'assegnazione degli impianti sportivi con le modalità di cui al presente regolamento, gli obblighi e le responsabilità previsti dallo stesso per la concessionaria ricadono in capo agli attuali concessionari e/o assegnatari a qualunque titolo. A tale fine i concessionari e/o assegnatari a qualunque titolo, a pena di decadenza della concessione e/o assegnazione, dovranno accettare tale condizione.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, valgono le norme Regionali e Nazionali vigenti nella Regione Siciliana.



Comune di Ribera

1^ COMMISSIONE CONSILIARE

Verbale del 04 giugno 2018

L'anno 2018, il giorno 04 del mese di giugno alle ore 12.00, si è riunita la 1^Commissione congiunta con la 4^ Commissione, presso l'Ufficio di presidenza del Consiglio Comunale, per discutere il seguente O.D.G. :

- 1. Approvazione regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi comunali.*
- 2. Approvazione schema di convenzione da stipulare con l'Istituto superiore di studi musicali Arturo Toscanini per la concessione in comodato gratuito dell'immobile di proprietà comunale sito in corso Umberto, in atto assegnato all'Istituto Comprensivo ad indirizzo musicale Francesco Crispi.*

Sono presenti per la 1^ Commissione i componenti: Montalbano, D'Anna, Tramuta .

Sono presenti per la 1^ Commissione i componenti: Caico

Presente il Segretario Generale Dott. Leonardo Misuraca.

Segretario di Commissione Sergio Scaglione.

Il Presidente della Commissione Montalbano chiede al Segretario Generale di illustrare le proposte all'o.d.g..

La Commissione, dopo ampio dibattito, ad unanimità decide, di proporre al Consiglio Comunale sulla proposta del regolamento degli impianti sportivi i seguenti emendamenti:

1° emendamento

Al comma 3 dell'art. 9, dopo la parola superiore, inserire: “, purché abbia svolto la propria attività calcistica di partecipazione ai campionati della L.N.D. come prima squadra riconducibile al Comune di Ribera. Ai fini dell'assegnazione verranno riconosciuti 3 punti per ogni anno di svolgimento dell'attività anzidetta e 5 punti per ogni categoria sommando quelle inferiori e l'attuale. Pertanto, troveranno applicazione i criteri di cui all'art. 13 solo nel caso di inesistenza di prima squadra interessata alla gestione. Assegnato lo stadio in gestione non si potrà procedere ad un nuovo bando ed una conseguente nuova assegnazione se non decorsi i nove anni di gestione previsti dall'art. 15, comma 1, salvi i casi di revoca previsti dal presente Regolamento.

2° emendamento

Cassare per intero il comma 2 dell'art. 15.

.

La Commissione per lo schema di convenzione con l'Istituto Toscanini, dopo l'illustrazione dell'Assessore Montalbano, esprime parere favorevole.

La seduta viene chiusa alle ore 13.15.

Il Segretario di Commissione

f.to Sergio Scaglione

I Componenti

f.to Francesco Montalbano

f.to Liborio D'Anna

f.to Giuseppe Tramuta